



COMUNE DI MISILMERI

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

ORDINANZA n. 24

10 MAR. 2010

Oggetto: Emergenza rifiuti. Approvvigionamento gasolio mezzi noleggiati per la raccolta RSU.

IL SINDACO

Premesso :

- che con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 14/04/2001 ed il successivo piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza Commissariale del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;
- che i 22 Comuni dell'ATO PA4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 14, la Società Consortile CO.IN.R.E.S.;
- che il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al CO.IN.R.E.S.;
- che, a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'interruzione del servizio a far data dal 17/02 u.s., si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;
- che con nota del 16.02.2010 il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio da parte del Co.In.R.E.S. e per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha dato mandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO PA4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;

Considerato :

- che con nota prot. n. 19 del 26.02.2010, acclarata al prot. dell'Ente al n. 8919 del 2.03.2010, il Commissario ad Acta ha preso atto dalle Deliberazioni del C.d.A. che il Co.In.R.E.S. non è in grado di far fronte alla grave situazione di crisi e che pertanto i Sindaci hanno emesso ordinanze per assicurare il servizio di raccolta;
- che per consentire lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, con ordinanza n°17 del 24 febbraio 2010 è stato affidato il servizio di nolo di autocompattatori alle ditte locali ed a quelle che svolgono il medesimo servizio per il Co.In.R.E.S. agli stessi patti e condizioni, al fine di dare immediata risoluzione alle problematiche avanti evidenziate e scongiurare eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- che nella predetta ordinanza è stato inserito n. 1 nolo a freddo di una vasca di 3/5 mc, contro le n. 2 vasche abitualmente utilizzate dal Co.In.R.E.S. per l'espletamento del servizio;

- che è necessario rettificare il contenuto della predetta ordinanza, nella parte in cui è stato richiesto alla Ditta Tes Trade Eco service di fornire una sola vasca, anzicchè n. 2, per l'espletamento del servizio;
- che, inoltre, per le due vasche si tratta di nolo a freddo ed è quindi necessario provvedere alla fornitura di gasolio per trazione, stimato in litri 800 circa per giorni 30 lavorativi, di n. 2 vasche, per il periodo di validità dell'ordinanza n.17/2010;

Considerato che per impedire l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalla interruzione del servizio in parola è necessario provvedere alla fornitura del gasolio per i mezzi noleggiati a freddo, che viene stimato in litri 800,00.

Ritenuto che per quanto sopra esposto ricorrono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, inteso a consentire il regolare svolgimento del servizio di raccolta di R.S.U. e quindi di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica derivanti da eventuale emergenza sanitaria;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la presente ordinanza è da ricondurre nell'ambito della competenza attribuita al Sindaco quale rappresentante della comunità locale per fronteggiare situazioni correlate a emergenza sanitaria;

ORDINA

Rettificare il numero delle vasche fornite dalla Ditta Tes Trda eco service da n. 1, come da ordinanza n. 17/2010, a n. 2;

Alla Ditta Giovanni Schimmenti, Impianto Distribuzione Carburante TAMOIL con sede in Misilmeri C.so Vitt. Emanuele, Cod. Impianto 8427 la fornitura di litri 800,00 di gasolio per trazione, per il periodo previsto dall'ordinanza n. 17/2010.

Dare mandato al Responsabile dell'Area VI di assumere conseguente impegno di spesa, da far gravare sulle somme previste in bilancio per il contratto di servizio stipulato con il Co.In.R.E.S.

Di notificare la presente ordinanza alla ditta Giovanni Schimmenti, con sede in Misilmeri, corso Vittorio Emanuele.

Trasmettere la presente ordinanza all'Area VI, all'Area II, al CO.IN.R.E.S, al Commissario ad Acta, Ing. Raciti, al Sig. Prefetto.



IL SINDACO
(Salvatore Badami)